



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Rep. 151/2014

Decreto n.

Prot. 89728 - 12/11/2014
I/13.1

SCUOLA DI PSICOLOGIA

IL PRESIDENTE

- **VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n.329 - prot. n. 25730, del 6 aprile 2012;
- **VISTO** il Regolamento di Ateneo delle Scuole, emanato con Decreto Rettorale n. 952 - prot. n.112263 del 16 ottobre 2012;
- **VISTO** il Regolamento delle elezioni studentesche, emanato con Decreto Rettorale n. 423 - prot. n. 24427, del 29 marzo 2013;
- **CONSIDERATO** che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, istituito nell'anno accademico 2014/2015, è privo della rappresentanza studentesca;
- **RITENUTO** opportuno nelle more dell'indizione di elezioni studentesche a livello di Ateneo di procedere ad elezioni per l'individuazione dei rappresentanti degli studenti nel Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51;
- **VISTI** i dati relativi agli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, gestito dalla Scuola di Psicologia

DECRETA

Art. 1

Sono indette per i giorni **25 e 26 Novembre 2014** le elezioni di:

n. 3 studenti nel CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA, classe LM-51.

Art. 2

Hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2014/15 al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51.

Nel caso di presentazione di liste concorrenti l'elezione ha luogo con il sistema proporzionale.

NS



Nel caso non risulti presentata o ammessa alcuna lista, risulteranno eletti coloro che riporteranno nella votazione il maggior numero di voti.

Art .3

Ai sensi dell'art.7, comma 2, del regolamento per le elezioni studentesche, le liste dei candidati possono contenere un numero massimo di candidati non superiore ai rappresentanti da eleggere maggiorato di un terzo, con arrotondamento per eccesso. (Quindi $3+3 \cdot 1/3=4$)

Art.4

Le liste dei candidati devono essere presentate alla Segreteria Didattica della Scuola di Psicologia, via della Torretta, 16, Firenze, **entro le ore 12:00 del giorno Lunedì 17 Novembre 2014**, su appositi moduli in distribuzione presso la Segreteria Didattica stessa.

Il numero dei presentatori di lista deve essere di almeno 10 elettori (al Corso di laurea magistrale afferisce un numero di elettori compreso tra centouno e trecento).

Art.5

Per la votazione si esprime **un solo voto di lista ed una sola preferenza**:

- **il voto di lista** si esprime scrivendo sulla scheda il **numero d'ordine** che viene assegnato, con sorteggio, a ciascuna lista regolarmente presentata;
- **la preferenza** si esprime scrivendo il cognome o il nome e cognome del candidato prescelto.

Per la votazione senza liste, si adotta il sistema con il voto nominativo:

- **il voto si esprime scrivendo il cognome o nome e cognome, e se necessario in caso di omonimia aggiungendo anche la data di nascita o altro dato che individui l'elettore prescelto.**

Art.6

Le operazioni di voto avranno luogo il **giorno 25 novembre 2014 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 e il giorno 26 novembre 2014 dalle ore 09:00 alle ore 14:00** nel plesso della Torretta, in via della Torretta, 16, a Firenze.

Lo scrutinio delle schede votate avverrà il giorno 26 novembre 2014 alla chiusura del seggio elettorale a cura della Commissione di seggio, nominata dal Presidente della Scuola di Psicologia.

Art.7

L'elezione è valida se vi prende parte almeno il 10% degli elettori; qualora non venga raggiunto detto quorum la votazione è valida ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità di

WS



proclamare un eletto.

Art.8

Per l'assegnazione dei posti e l'individuazione degli eletti si adotta il metodo proporzionale "d'Hont", come previsto dal Regolamento per le elezioni degli studenti.

Nel caso di elezione con votazione nominativa, senza liste, risultano eletti gli studenti che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti prevale la minore età.

Il Presidente del saggio, alla fine dei lavori, proclama e comunica i risultati delle elezioni al Presidente della Scuola.

Art.9

Alla nomina degli studenti eletti provvede, successivamente, il Presidente della Scuola; gli eletti durano in carica fino alle nuove elezioni studentesche negli Organi collegiali di Ateneo che si svolgeranno entro il 31 maggio 2015. Gli eletti sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Art.10

Per quanto non previsto con il presente Decreto, si fa espressamente rinvio al Regolamento per le elezioni studentesche.

Firenze,

IL PRESIDENTE
(prof.ssa Nicoletta Berardi)